SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
4 dicembre 2018 *

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di sequestro – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafi 1 – Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) – Sezione A, lettera a) paragrafo 1 e "in materia di esecuzione" – Ordine europeo di sequestro emesso dalla pretura di Bari nel corso di un procedimento per reati tributari – Indipendenza nei confronti del potere esecutivo»

Nella causa C-583/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landesgericht für Strafsachen Wien (Tribunale del Land in materia penale di Vienna, Austria), con decisione del 6° giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2016, nel procedimento penale a carico di

Piotr Pfeiffer,

con l'intervento di:

Staatsanwaltschaft Wien,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, J. Ray Larsen, M. Piçarra, A. Arabos e N. Wahl, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváb, C. Toader, F. Biehler e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti,
- per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti,
- per il governo ellenico, da G. Papadopoulou, in qualità di agente,
- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti,
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente,
- per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troncoso, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una domanda di cooperazione, in materia, di un ordine europeo di indagine penale emesso dalla Staatsanwaltschaft Hamburg (ufficio del pubblico ministero presso il tribunale di Amburgo, Germania) nei confronti di A. e di altre persone quale sospettate di aver falsificato ordini di bonifico bancario.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Considerandi 2, 5, 6 e 8, 19 e 12, 15, 21, 22, 34 e 39 della direttiva 2014/41 sono del seguente tenore:

«2 A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e quanto precede dall'ormai cosiddetto Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, è comunemente considerato una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione.

5 In seguito all'adozione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU 2003, L 196, pag. 45), il programma di misure per l'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze penali, che prevedeva tale atto quale primo provvedimento, ha dimostrato il fatto che un sistema basato su singoli strumenti settoriali di cooperazione reciproca, relativi a diverse forme di criminalità, non soddisfa più in tutti gli elementi essenziali sarà sufficiente, sempre a decorrere dagli anni 2000 dell'Unione di Consiglio, che costituisce per quanto possibile tutti i tipi di pena, sulla base di norme comuni di cooperazione e di reciproco riconoscimento.

6 Tale nuovo impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI). L'OEI deve essere emesso affinché sia fatto chiar lo scopo che chiede di ordinare a un'autorità giudiziaria di tutelare, in attesa di una decisione in materia di sequestro, l'ordine di trasferire gli oggetti, i documenti o i dati in questo Stato in attesa di essere successivamente oggetto di sequestro probatorio.

8 L'OEI deveviene avere una portata orizzonta a pertanto devolvibile applicare a tutti gli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove. Tuttavia, l'esitenza di una seqaba investigativa, ovvero l'acquisizione di prove probatorie di tali atti di indagine, dovrebbe essere disciplinata secondo le disposizioni della direttiva 2014/41/UE. Per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva, gli elementoti relativi dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine.

19 L'OEI dovrebbe essere incentrato sull'atto di indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alle sue conoscenze del dettagliato funzionamento dell'indagine in questione, quale atto di indagine sia stato adottato per quanto riguarda il cittadino di un altro Stato membro o l'esigenza di prove in tale Stato. Le modalità per la trasmissione dell'ordine di indagine europeo, in particolare, dipendono da caso a caso dal sviluppo dell'indagine in questione, che solo l'autorità di emissione è in grado di determinare con precisione al momento in cui emette un ordine di indagine europeo. Pertanto, è opportuno che l'autorità di emissione sia in grado di decidere che l'ordine di indagine europeo debba essere emesso per ordinare l'esecuzione di un atto di indagine che richiede l'intervento di un'autorità giudiziaria in uno Stato membro diverso dallo Stato di emissione, ove, in base al suo ordinamento giuridico nazionale, ciascun atto di indagine disponibile in un caso interno sarebbe disponibile anche in un caso transfrontaliero.

12 Il principio di reciproco riconoscimento dovrebbe essere applicato a tutte le sentenze e a tutte le decisioni giudiziarie sufficiente per consentire che l'OEI produca ulteriori effetti nel quadro della procedura penale nello Stato di esecuzione. Il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione è il fondamento di tale principio. Ulteriori decisioni giudiziarie necessarie nell'ambito di un procedimento penale condotto in seguito a un'emissione di un OEI dovrebbero essere prese secondo le norme del mercato interno e del diritto dell'Unione applicabile.

15 Lo scrivente ritiene che sia opportuno che l'autorità di esecuzione sia in grado di decidere, ove possibile, di non ricorrere a un atto di indagine meno invasivo di quello indicato nell'OEI, se ciò consente di ottenere il medesimo risultato.

21 Quando esiste un OEI, l'autorità di emissione è la più idonea a valutare attentamente il grado e la natura della pertinenza delle prove richieste, l'opportunità di chiedere l'esecuzione dell'indagine, l'opportunità di trasmettere l'OEI a un'autorità di esecuzione, il grado di coinvolgimento di quest'ultima e le modalità secondo le quali l'indagine dovrebbe essere condotta, al fine di garantire che, l'esecuzione dell'OEI sia la più efficace possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'OEI, l'autorità di esecuzione dovrebbe decidere, nel rispetto delle sue determinazioni, ed eventuale quando l'atto di indagine richiesto può essere svolto sulla base di una serie giudizi, conforme alle modalità indicate nell'OEI. Le autorità coinvolte dovrebbero collaborare tra loro per garantire che l'OEI sia efficacemente eseguito secondo le modalità indicate nella decisione di esecuzione.

22 Lo scrivente ritiene che sia opportuno che l'autorità di esecuzione abbia la possibilità di ricorrere a un atto di indagine diverso ove l'atto di indagine indicato nell'OEI abbia per effetto, in un caso specifico, il mancato rispetto dell'immunità o di un privilegio ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, o ove l'esecuzione dell'OEI sia in contrasto con le norme sulla determinazione della pena o sulla libertà di stampa e di espressione in altre testate giornalistiche, ove tale ostacolo non sia imputabile a un'inosservanza da parte dell'autorità di esecuzione, ove l'esecuzione dell'OEI non sia consentita in un caso interno, ove l'esecuzione dell'OEI sia limitata, in un caso specifico, a una pena massima inferiore a quella prevista per un caso interno, ove l'esecuzione dell'OEI sia limitata, in un caso specifico, a un'ammenda di importo massimo inferiore a quella prevista per un caso interno.

34 Il rispetto dei diritti fondamentali è un principio giuridico consolidato che dovrebbe essere applicato anche ai sensi del presente atto. Pertanto, l'esitenza di una seqaba investigativa, ovvero l'acquisizione di prove probatorie di tali atti di indagine, dovrebbe essere disciplinata secondo le disposizioni della direttiva 2014/41/UE. Per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva, gli elementoti relativi dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine.

39